Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 16 DEL 12.06.2020

Prot.n. 389/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. Modifica Ordinanza n.13/2020 - **Disposizioni riguardanti la riapertura di parchi e giardini comunali e orari per le attività di pizzeria.**

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19", sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22 marzo 2020;

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 04 aprile 2020, il quale all'articolo 1, c.1 stabilisce: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché' di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020;

L'ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 28 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

-il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020 e, in particolare l'art.1, comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenute nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 2020, 188 del 19 marzo 2020, 190 del 21 marzo 2020, n. 204 del 09 aprile 2020, n.205 dell'11 aprile 2020, n.209 del 17 aprile 2020, con cui sono state stabilite misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28/04/2020 recante ad oggetto: "D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura

cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020";

Viste le successive Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.226 del 7.05.2020, n.234 del 14 maggio 2020, n.235 del 14.05.2020 e n.237 del 17.05.2020;

Visto che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, consultabile sul sito del Comune di Orsara di Puglia;

Richiamata

-la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;

-la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;

Vista l'Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Puglia, che qui si intende integralmente richiamata, avente ad oggetto "D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive", ed in particolare:

- l'art.1 che prevede *"È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";*
- l'art.3, comma 2, dove è previsto *"Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo";*
- le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive";

Richiamate, altresì

-la propria Ordinanza Sindacale n.5 del 21.03.2020, avente ad oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 in vigore fino al 03.04.2020";

-la propria Ordinanza Sindacale n.7 del 03.04.2020, con la quale si prorogava il termine di efficacia dell'ordinanza sindacale n.5/2020 fino al 13 aprile 2020 e si disponeva, inoltre, "la chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020, ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020";

-la propria Ordinanza Sindacale n.8 dell'8 aprile 2020, con la quale è stato disposto la chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020 ad esclusione della farmacia, nel giorno di lunedì 13 aprile 2020 (pasquetta), ricadenti sul territorio comunale;

-la propria Ordinanza Sindacale n.9 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19 in vigore fino al 03.05.2020";

-la propria Ordinanza Sindacale n.10 del 02.05.2020 recante ad oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19. disposizioni in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020;

-la propria Ordinanza Sindacale n.12 del 02.05.2020, recante "ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19. disposizioni in vigore dal 18 maggio e fino al 1° giugno 2020";

- la propria Ordinanza Sindacale n.13 del 01.06.2020, recante "ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da covid-19. disposizioni in vigore dal 2 giugno 2020 e fino a diversa ulteriore disposizione", con la quale veniva confermata, fra l'altro, la sospensione del mercato settimanale del giovedì su area pubblica;

-la propria Ordinanza Sindacale n.15 del 10.06.2020, recante "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. Modifica Ordinanza n.13/2020 - Disposizioni riguardanti lo svolgimento del mercato settimanale e l'attività di commercio in forma itinerante";

Rilevato che le misure sin qui adottate hanno contribuito ad evitare i contagi e che l'apertura totale delle attività economiche e produttive e degli spazi pubblici deve essere graduale al fine di prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19;

Considerato che la situazione in atto impone la conferma di alcune delle misure adottate con le citate ordinanze sindacali, prevedendone solo parziale modifiche alla stessa improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID-19;

Considerato che tale provvedimento andrà a cautelare maggiormente la cittadinanza, in una fase in cui è necessario continuare ad avere comportamenti rigorosi e aderenti alle disposizioni del Governo;

Ritenuto, per quanto sopra, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, di dover adottare ulteriori misure relative all'orario di apertura delle attività economiche presenti sul territorio comunale, di natura precauzionale e tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19, al fine di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti, con effetto dal 12 giugno 2020 e fino a diversa ulteriore disposizione;

Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni governative e regionali, è possibile procedere all'apertura dei luoghi chiusi al pubblico dai succitati provvedimenti, seppur con l'utilizzo da parte della popolazione di particolari precauzioni ed accortezze;

Ritenuto opportuno in base alle nuove disposizioni, adottare il presente provvedimento e procedere con l'apertura di tutti i luoghi pubblici all'aperto ed i relativi servizi presenti all'interno di essi, purché non in contrasto con le disposizioni governative di carattere nazionale e regionale, nonché prevedere modifica dell'orario di apertura al pubblico di pizzerie e pub presenti sul territorio comunale;

Ritenuto, per quanto innanzi, apportare modifiche ed integrazioni alla precedente Ordinanza Sindacale n. 13 del 01.06.2020 relativamente alla parte in cui veniva disposto il divieto di accesso ai parchi aperti al pubblico;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*";

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, e a parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 13 del 01.06.2020, che a decorrere dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

1. **la riapertura e l'utilizzo al pubblico su tutto il territorio comunale di parchi e giardini pubblici o privati aperti al pubblico**, compreso le strutture e attrezzature ivi presenti, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, con l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti e precauzioni disposti dagli organi governativi nazionali e regionali (obbligo di una distanza interpersonale di almeno un metro, obbligo di utilizzo di mascherina, obbligo di utilizzo di gel igienizzanti, ecc.);

1. **è consentita fino alle ore 24:00 l'attività dei servizi di pizzeria,** anche se in abbinamento con altre forme gestionali e commerciali, confermando la fascia oraria di apertura al pubblico già stabilita per bar e pub, poiché, al fine di limitare il rischio di contagio per gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute dell'intera cittadinanza, dopo tale ora il fenomeno è risultato incontrollabile a causa della carenza di personale preposto ai servizi di controllo e vigilanza;
2. **è consentita per i predetti esercizi la vendita a domicilio senza limiti di orario nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico sanitario.**

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

AVVERTE

-è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

AVVISA CHE

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

-Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

Dalla Residenza Municipale, 12.06.2020

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA - Provincia di Foggia

IL SINDACO
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE